



Silvia Mutschlechner
Notaio

Repertorio n. 4321

Raccolta n. 3723

VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione ARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno otto del mese di maggio

8 maggio 2023

alle ore diciassette e minuti trenta.

In Pergine Valsugana (TN), Piazza Serra n. 2, nel mio studio.

Avanti a me dott. Silvia Mutschlechner, Notaio in Pergine Valsugana, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, è presente il signor:

- **FONTANARI Denis**, nato a Levico Terme (TN) il 18 marzo 1975, residente a Pergine Valsugana (TN), via Maier n. 6, Codice Fiscale FNT DNS 75C18 E565I, che interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione con personalità giuridica:

"**Aria**" con sede in Pergine Valsugana (TN), piazza Garibaldi n. 5G, codice fiscale e Partita IVA 02032750222, iscritta in data 12 agosto 2014 al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento al numero d'ordine 95;

a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Ente;

- **FAILO Mauro**, nato a Trento il 7 novembre 1970, residente a Trento, via della Villa di Baselga n. 12, Codice Fiscale FLA MRA 70S07 L378F.

Comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo.

Il signor FONTANARI Denis mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale all'Assemblea che la detta Associazione intende oggi tenere in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- cambio dello Statuto;

- nomina del revisore dei conti;

- varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio a tale richiesta do atto di quanto segue.

Il signor FONTANARI Denis assume ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente la presidenza dell'Assemblea nella sua qualità di Presidente dell'Associazione e dichiaratala aperta constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 15 dello Statuto;

- che sono personalmente presenti numero dodici soci e per delega scritta numero otto soci e così complessivamente numero venti soci sugli attuali venticinque soci dell'associazione aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che, firmato dai Comparenti e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

- le relative deleghe vengono acquisite agli atti sociali;

- che per il Consiglio Direttivo è presente lo stesso Comparente quale Presidente dell'Associazione, già sopra costituito, ed i signori Marilena Gadler quale Vice-Presidente, Chiara Benedetti, Omar Fisicaro, Cristina Pagliaro, Giorgio Antoniacomi e Mirko Corradini, quali Consiglieri;

- tutti i presenti si dichiarano informati circa gli argomenti da trattare.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara per-

Registrato a

Trento

Il 22 maggio 2023

al n. 11559 serie 1T

Euro 245,00

tanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno.

Quale primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone le modifiche statutarie necessarie per uniformare l'organizzazione alla più recente normativa in ambito di Terzo Settore e alle richieste della Provincia Autonoma di Trento quale Ente competente per le persone giuridiche locali e le associazioni di volontariato, modifiche che si è ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Indi il Presidente procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto Sociale.

Quale secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che sono state superate le soglie oltre le quali è obbligatorio nominare un organo di controllo, che il Presidente propone nella persona del dott. FAILLO Mauro, nato a Trento il 7 novembre 1970, residente a Trento, via della Villa di Baselga n. 12, Codice Fiscale FLA MRA 70S07 L378F.

Terminata l'esposizione della relazione si apre la discussione.

Al termine, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

Chiusa la discussione l'Assemblea con votazione unanime espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente, delibera

1) di approvare il nuovo testo di Statuto aggiornato come segue:

<<Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Ariateatro", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pergine Valsugana. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pergine Valsugana non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Consapevoli dell'importanza del linguaggio inclusivo di genere ma allo stesso tempo per agevolare la lettura del testo, è reso esplicito in questo statuto che l'universale maschile che verrà utilizzato è da intendersi inclusivo di tutti i generi.

Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Ariateatro ETS".

2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli

atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. _____

3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato. _____

Art. 2 - Attività di interesse generale _____

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. _____

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5, c. 1, lett. d), i) ed u) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate: _____

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; _____

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; _____

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale; _____

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale; _____

u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; _____

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata. _____

Art. 3 - Finalità e attività _____

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità: _____

a) promuovere le arti e la cultura, con particolare riguardo a quella teatrale, come strumenti di crescita personale, professionale e sociale e come forma di cittadinanza attiva; _____

b) favorire, tra i soci e verso i terzi, la conoscenza, l'approfondimento, la pratica, la promozione e la diffusione dell'arte teatrale; _____

c) promuovere la cultura teatrale attraverso la produzione e la distribuzione di spettacoli; _____

d) tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, incentivando l'aggregazione e la crescita sociale, etica e culturale degli individui che vi risiedono; _____

e) essere luogo di incontro, aggregazione, unione e confronto per tutti gli abitanti del territorio provinciale, nel nome degli interessi culturali della comunità, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile; _____

f) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati sia pubblici, incentivando nuove realtà progettuali nell'ambito del non profit; _____

g) promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva. _____

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività: _____

a) produzione e distribuzione di spettacoli teatrali; _____

b) gestione di spazi teatrali e culturali e organizzazione di rassegne teatrali; _____

c) organizzazione, promozione e produzione anche in altri ambiti performativi (ad esempio: musica, danza, etc...) ed organizzazione di attività cinematografiche;

d) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;

e) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;

f) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook, piattaforme digitali o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;

g) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;

h) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;

i) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presen-

ta domanda per iscritto al Consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali specificatamente individuati dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;

b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo deve

comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:_____

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;_____

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi
sociali;_____

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità._____

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali._____

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione._____

Titolo III_____

Norme sul volontariato_____

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato_____

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà._____

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale._____

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi._____

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo._____

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite_____

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria._____

Titolo IV_____

Organi sociali_____

Art. 11 - Organi dell'Associazione_____

1. Sono organi dell'Associazione:_____

a) l'Assemblea dei soci;_____

b) l'organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);_____

c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;_____

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo._____

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento_____

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale._____

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione._____

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:_____

a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio direttivo;_____

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati._____

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta._____

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente._____

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno._____

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione._____

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione._____

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione

venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione,

l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la

presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede con voto palese. L'Assemblea può procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

6. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 16 - Il Consiglio direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'Art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La prima riunione del Consiglio direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano

di età fra i nuovi eletti. _____

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. _____

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. _____

5. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. _____

6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti. _____

7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. _____

8. Le votazioni si effettuano con voto palese. _____

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. _____

Art. 18 - Competenze del Consiglio direttivo _____

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati; _____

b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; _____

c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; _____

d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; _____

e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e l'eventuale Segretario dell'Associazione; _____

f) nominare i Direttori artistici; _____

g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; _____

h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; _____

i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; _____

j) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;

k) deliberare la convocazione dell'Assemblea; _____

l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni; _____

m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; _____

n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; _____

o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

p) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero; _____

q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

4. I Direttori artistici, laddove nominati, sono incaricati del coordinamento delle attività dell'Associazione, secondo quanto stabilito in apposito regolamento redatto dal Consiglio direttivo.

I Direttori artistici possono essere individuati sia fra i membri del Consiglio direttivo sia all'esterno; in questo secondo caso possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 16, c.3 del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile.

Fino alla nuova elezione il Consiglio direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'Art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'Art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può

chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V

I libri sociali

Art. 23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 24 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 26;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assem-

blea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie finali

Art. 28 - Norme transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.>>;

2) di delegare al Presidente il potere di apportare a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione ai Registri competenti, ed a compiere tutte le formalità richieste per dare esecuzione alla delibera qui assunta, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato;

3) di procedere alla nomina del dottor commercialista **FAILO Mauro**, nato a Trento il 7 novembre 1970, residente a Trento, via della Villa di Baselga n. 12, Codice Fiscale FLA MRA 70S07 L378F, quale organo di controllo, con un compenso annuo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) oltre Cassa e IVA.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.

Il Presidente mi consegna quindi la versione aggiornata dello Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Il dott. FAILLO Mauro, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto al n. 678/A, iscritto al Registro del Revisori legali al n. 164813, essendo presente, accetta l'incarico e dichiara che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura unitamente agli allegati alle parti, che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Scritto in parte da me Notaio a mano ed in parte con mezzi meccanizzati da persona di mia fiducia, il presente atto consta di quindici facciate di quattro

fogli fino a qui. _____

F.to: Fontanari Denis _____

Failo Mauro _____

F.to: Silvia Mutschlechner Notaio (L.S.) _____

All. 9A

Rep. 4321/3723

Pergine Valsugana, 15 MARZO 2023

LIBRO SOCI ASS. CULTURALE ARIA – ANNO SOCIALE 2022-2023

Nr.	NOME	COGNOME
1	Giuseppe	Amato <i>delega</i>
2	Giorgio	Antoniacomì <i>presente</i>
3	Chiara	Benedetti <i>presente</i>
4	Stefano	Bonomini <i>assente</i>
5	Marta	Bernabè <i>presente</i>
6	Iacopo	Candela <i>presente</i>
7	Silvio	Casagrande <i>delega</i>
8	Mirko	Corradini <i>presente</i>
9	Giannina	Dalmeri <i>presente</i>
10	Manuela	Dalmeri <i>delega</i>
11	Elisa	D'Andrea <i>assente</i>
12	Omar	Fisicaro <i>presente</i>
13	Denis	Fontanari <i>presente</i>
14	Marilena	Gadler <i>presente</i>
15	Antonella	Giurato <i>delega</i>
16	Natalia	Hariton <i>assente</i>
17	Claudio	Morelli <i>delega</i>
18	Gianni	Morelli <i>delega</i>
19	Claudio	Moser <i>presente</i>
20	Cristina	Pagliaro <i>presente</i>
21	Christian	Renzicchi <i>~~presente~~ delega</i>
22	Federica	Rigon <i>delega</i>
23	Stefano	Tomaselli <i>assente</i>
24	Luca	Valentini <i>assente</i>
25	Maria Grazia	Vitale <i>presente</i>
26		
27		

Denis Fontanari
Leo Albero.

Ilm. Antschlechner



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ARIATEATRO"

(Presidente nominato dal Consiglio direttivo)

SOMMARIO

Costituzione e scopi.....	3
Art. 1 - Denominazione-sede-durata	3
Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"	3
Art. 2 - Attività di interesse generale.....	3
Art. 3 - Finalità e attività	4
Titolo II.....	5
Norme sul rapporto associativo	5
Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno	5
Art. 5 - Associati.....	5
Art. 6 - Procedura di ammissione	5
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati	5
Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	6
Titolo III	7
Norme sul volontariato	7
Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato.....	7
Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite.....	7
Titolo IV	7
Organi sociali	7
Art. 11 - Organi dell'Associazione.....	7
Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	7
Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	8
Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....	9
Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	9
Art. 16 - Il Consiglio direttivo: composizione e durata in carica	10
Art. 17 - Il Consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	10
Art. 18 - Competenze del Consiglio direttivo.....	11
Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica	11
Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo	12
Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.....	12
Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo	13
Titolo V	13



Atto

Monteleone

Il Presidente

Doris Fantoni
Lara Cacciari

Art. 23 - Libri sociali e registri.....	13
Titolo VI.....	14
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.....	14
Art. 24 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro.....	14
Art. 25 - Risorse economiche.....	14
Art. 26 - Bilancio di esercizio	14
Titolo VII.....	15
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.....	15
Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	15
Titolo VIII	15
Disposizioni transitorie finali	15
Art. 28 - Norme transitorie	15
Art. 29 - Norme di rinvio.....	15

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "*Ariateatro*", di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pergine Valsugana. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pergine Valsugana non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Consapevoli dell'importanza del linguaggio inclusivo di genere ma allo stesso tempo per agevolare la lettura del testo, è reso esplicito in questo statuto che l'universale maschile che verrà utilizzato è da intendersi inclusivo di tutti i generi.

Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ETS" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "*Ariateatro ETS*".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ETS" non può più essere utilizzato.

Art. 2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Art. 5, c. 1, lett. d), i) ed u) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
 - u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Art. 3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere le arti e la cultura, con particolare riguardo a quella teatrale, come strumenti di crescita personale, professionale e sociale e come forma di cittadinanza attiva;
- b) favorire, tra i soci e verso i terzi, la conoscenza, l'approfondimento, la pratica, la promozione e la diffusione dell'arte teatrale;
- c) promuovere la cultura teatrale attraverso la produzione e la distribuzione di spettacoli;
- d) tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, incentivando l'aggregazione e la crescita sociale, etica e culturale degli individui che vi risiedono;
- e) essere luogo di incontro, aggregazione, unione e confronto per tutti gli abitanti del territorio provinciale, nel nome degli interessi culturali della comunità, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- f) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati sia pubblici, incentivando nuove realtà progettuali nell'ambito del non profit;
- g) promuovere e valorizzare la cultura e la pratica del volontariato e della cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) produzione e distribuzione di spettacoli teatrali;
- b) gestione di spazi teatrali e culturali e organizzazione di rassegne teatrali;
- c) organizzazione, promozione e produzione anche in altri ambiti performativi (ad esempio: musica, danza, etc...) ed organizzazione di attività cinematografiche;
- d) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo in relazione alle finalità istituzionali quali, a mero titolo esemplificativo, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop;
- e) organizzazione di attività ricreative o aggregative quali gite, gemellaggi, cene o pranzi sociali o attività affini, nelle quali possano consolidarsi i valori sociali e di comunità;
- f) utilizzo dei possibili strumenti informatici (sito internet, pagina Facebook, piattaforme digitali o altri social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi associati e volontari;
- g) collaborazione e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelli dell'Associazione;
- h) creazione di reti e collaborazioni proattive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- i) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex Art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 5 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali specificatamente individuati dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;



Handwritten signature: Silvia Mutschlechner di Erwin

Handwritten signature: Fine

Handwritten signature: Carlo Colla

- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
 - b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente; il Consiglio direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
 - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell'Assemblea;
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.



St. Via Mutschlechner
Erwin Notaid

Dario Fontana
Luigi Cella

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo 2 (due) deleghe per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

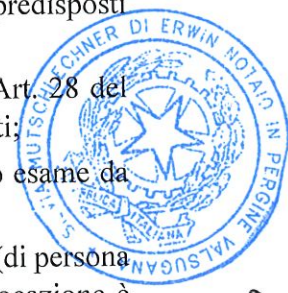
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;

- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.



Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

Donato Fontana
Paolo Celio

4. Per le votazioni si procede con voto palese. L'Assemblea può procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.
5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.
6. I consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 16 - Il Consiglio direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'Art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La prima riunione del Consiglio direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.
3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
5. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente e l'eventuale Segretario dell'Associazione;
- f) nominare i Direttori artistici;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- k) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
- q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- r) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

4. I Direttori artistici, laddove nominati, sono incaricati del coordinamento delle attività dell'Associazione, secondo quanto stabilito in apposito regolamento redatto dal Consiglio direttivo. I Direttori artistici possono essere individuati sia fra i membri del Consiglio direttivo sia all'esterno; in questo secondo caso possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

Art. 19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio direttivo.

Deus Fontana
Paolo



Castro
Montebelluna
Paolo

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art. 16, c.3 del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. Il componente dell'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'Art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.



Art. 22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'Art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'Art. 31, c.1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo V

I libri sociali

Art. 23 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

Devis Fontana
Paolo Lan

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 24 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
 - b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 26;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie finali

Art. 28 - Norme transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

Art. 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Denis Fontana
Paolo Cossu

Erwin Notz



Si certifica, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale analogico regolarmente sottoscritto e conservato nella raccolta dei miei atti. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge in carta libera.

(File firmato digitalmente dal Notaio Silvia Mutschlechner)